



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato  
la seguente

*N.1758/2006*

*Reg.Dec.*

*N. 9558 Reg.Ric.*

*ANNO 2000*

**DECISIONE**

sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell'Interno in persona del  
Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato  
presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.  
12;

contro

Certomà Giuseppe, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia,  
Sezione staccata di Brescia, 29 maggio 2000, n. 471;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 22 novembre 2005 relatore il Consigliere  
Lanfranco Balucani. Udito l'avv. dello Stato Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

**FATTO e DIRITTO**

Con ricorso proposto dinanzi al TAR Lombardia Sezione staccata di  
Brescia, il dott. Certomà Giuseppe, che ha prestato servizio quale segretario  
comunale sino al 16.1.1989, impugnava il decreto del Prefetto della

provincia di Bergamo del 23.6.1990 che in sede di attribuzione del trattamento economico annuo non gli concedeva i benefici economici di cui all'art. 9, commi 4° e 5°, del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44.

Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha accolto il ricorso avendo ritenuto che la percezione da parte del dott. Certomà degli incrementi stipendiali di cui all'art. 8, comma 12°, D.P.R. n. 44/1990, espressamente finalizzati a premiare la anzianità di servizio maturata dai segretari comunali, non fosse incompatibile – come obiettato dalla Amministrazione – con i benefici economici rivendicati, che il successivo art. 9 riconosceva a tutto il personale del comparto Ministeri, in relazione alla <<esperienza professionale acquisita>>.

Nei confronti di detta pronuncia l'Amministrazione dell'Interno ha interposto appello sostenendo che, ove si riconoscessero ai segretari comunali anche i benefici previsti dall'art. 9, 4° e 5° comma, D.P.R. n. 44/1990, si verrebbe ad avere una ingiustificata duplicazione di emolumenti.

L'appello è fondato.

La tesi seguita dal primo giudice è che la maggiorazione retributiva di cui all'art. 9 ha carattere di generalità nei confronti di tutto il personale del comparto Ministeri sì che, ove il legislatore avesse voluto introdurre una eccezione per i segretari comunali, avrebbe dovuto prevederlo esplicitamente, così come ha fatto in altri casi in cui ha escluso questi ultimi dall'applicazione di altre disposizioni del medesimo D.P.R. n. 40/1996 (id est: per il fondo di incentivazione di cui agli artt. 6 e 7).

Ma una siffatta linea interpretativa, che muove dal principio per il quale <<ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus>>, non può

essere condivisa poiché non tiene conto della “ratio” che ispira le disposizioni di cui all’art. 8 e all’art. 9 del D.P.R. n. 40/1990.

Come ha rilevato la difesa della Amministrazione appellante il legislatore, proprio in considerazione della loro peculiare attività, ha sancito con l’art. 8 una specifica disciplina per i soli segretari comunali, la quale prevede tra l’altro, al comma 12, un sostanziale incremento stipendiale rapportato all’anzianità di servizio effettivamente svolto con l’intento di premiare la professionalità che il segretario comunale ha acquisito; dall’altro, con le disposizioni di cui al citato art. 9, commi 4 e 5, ha inteso essenzialmente porre rimedio alle conseguenze negative di ordine economico derivanti dall’inquadramento nei profili professionali del personale avente una maggiore anzianità di servizio.

In definitiva i destinatari dei benefici economici previsti dall’art. 9 non possono essere anche i segretari comunali i quali, da un lato, beneficiano del più sostanzioso incremento stipendiale di cui all’art. 8, 12° comma; dall’altro, costituiscono una categoria di personale rimasta estranea all’inquadramento nei profili professionali.

Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello in esame deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso introduttivo proposto dal dott. Certomà.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali dei due gradi di giudizio tra le parti in causa.

### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello in epigrafe indicato nei sensi e per gli effetti di cui in

motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2005 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Mario Egidio SCHINAIA	Presidente
Sabino LUCE	Consigliere
Giuseppe ROMEO	Consigliere
Lanfranco BALUCANI	Consigliere Est.
Rosanna DE NICTOLIS	Consigliere

**Presidente**

**MARIO EGIDIO SCHINAIA**

**Consigliere**

LANFRANCO BALUCANI

**Segretario**

VITTORIO ZOFFOLI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...05/04/2006  
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)  
Il Direttore della Sezione  
MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa  
al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria